

DELIBERA N. 59

**XXX / FASTWEB X
(GU14/41537/2018)**

Corecom Emilia-Romagna

NELLA riunione del Corecom Emilia-Romagna del 08/04/2020;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”;

VISTA la delibera n. 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante “*Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori*”, di seguito denominato *Regolamento sugli indennizzi* come modificato da ultimo dalla delibera n. 347/18/CONS;

VISTA la delibera n. 203/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante “*Approvazione del Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 296/18/CONS;

VISTA la l.r. 30 gennaio 2001, n. 1, recante Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re. Com.)”;

VISTA la Convenzione per il conferimento della delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni sottoscritta in data 28 dicembre 2017;

VISTO l’Accordo quadro sottoscritto il 28 novembre 2017 fra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative e delle regioni e delle Province autonome;

VISTA l’istanza di XXX del 07/11/2018 acquisita con protocollo n. 0183354 del 07/11/2018;

VISTA la Relazione istruttoria del Responsabile del Servizio, dott.ssa Rita Filippini;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. La posizione dell'istante

L'utente, nella propria istanza depositata a seguito dell'udienza di conciliazione, tenutasi in data 06.06.2018, ha contestato l'indebita fatturazione dovuta alla mancata applicazione delle condizioni contrattuali stabilite, nonché l'addebito per i costi di recesso anticipato da parte dell'operatore Fastweb X (di seguito Fastweb). In particolare, nell'istanza introduttiva del procedimento e nelle proprie memorie l'utente ha dichiarato di aver subito da parte dell'operatore la modifica dei piani tariffari poiché gli importi addebitati bimestralmente per i servizi offerti variavano da 130,00 euro a 120,00 euro, nonché l'applicazione irregolare della fatturazione ogni 28 giorni, aumentando in tal modo le mensilità da 12 a 13, con un sensibile aggravio dei costi rispetto a quanto stabilito in sede contrattuale. Inoltre, l'istante ha contestato la mancata lavorazione della propria disdetta poiché la fatturazione è proseguita oltre il termine di 30 giorni dalla chiusura del contratto. Nel marzo 2017, infatti, migrava verso altro operatore telefonico come si rileva dalla fattura Wind 2017T000414454. Nonostante ciò Fastweb continuava la fatturazione emettendo le fatt. LA00077979 - LA00162326 - LA00323509 - LA00393882 - LA00004102 - LA00094570 fino a marzo 2018, oltre un anno dall'avvenuta chiusura del contratto. Le fatture le fatt. LA00077979 - LA00162326 sono state erroneamente saldate per un importo di € 317,20 e pertanto l'istante ne ha chiesto il rimborso, così come lo storno di tutte le fatture successive alla n. LA00323509. L'istante ha rilevato che Fastweb S.p.A. non ha adempiuto adeguatamente ai propri oneri informativi poiché non ha precisato che, nonostante la migrazione, per effetto della procedura di NNP, sebbene i servizi venivano forniti dal nuovo operatore, il rapporto contrattuale con Fastweb S.p.A. non era cessato, tant'è che l'operatore avrebbe continuato a erogare regolarmente i servizi di competenza e avrebbe anche addebitato i relativi costi, ferma restando la facoltà di recedere nelle forme prescritte nelle Condizioni generali di contratto. In ragione di quanto sopra, l'istante ritiene di avere il diritto al ricalcolo di tutte le fatture emesse con conseguenti storni e/o rimborsi. Inoltre, l'istante lamenta di aver subito la frequente mancanza di segnale con relativa impossibilità di effettuare/ricevere telefonate e navigare in internet e di non aver mai avuto un riscontro ai plurimi reclami avanzati. Per questo motivo ha deciso di recedere dal contratto, quindi ritiene illegittimo l'addebito di 1.000 euro nella LA00094570 a titolo di "penale per recesso anticipato". In ogni caso l'istante

rileva che l'operatore è tenuto a rideterminare i costi addebitati a titolo di corrispettivi per il recesso in funzione dei mesi che residuano al vincolo dei 24 mesi.

In base a tali premesse, l'utente ha richiesto:

- a) la chiusura del contratto con codice cliente n. LA00692805;
- b) lo storno integrale della posizione debitoria esistente;
- c) il rimborso integrale/parziale di quanto pagato e non dovuto;
- d) il ritiro di ogni eventuale pratica di recupero del credito, a cure e spese del gestore;
- e) la liquidazione degli indennizzi in genere;
- f) la liquidazione delle spese di procedura.

2. La posizione dell'operatore

Fastweb nella propria memoria ha eccepito l'inammissibilità dell'istanza perché tardiva, poiché la presente procedura è stata avviata in data 07.11.2018 mediante deposito e protocollazione del formulario GU14, mentre il tentativo di conciliazione cui si riferisce l'istanza avversaria, si è concluso il 06.06.2018 mediante sottoscrizione di verbale di mancato accordo. Nonostante ciò l'operatore ha avanzato alcune osservazioni atte a comprovare l'infondatezza delle doglianze avversarie. In data 02.02.2016 l'istante sottoscriveva "Proposta di Abbonamento" a favore di Fastweb per la stipulazione di un contratto di somministrazione di servizi di telecomunicazione secondo l'offerta commerciale denominata "Advance Freedom-2 linee". Contestualmente richiedeva il servizio di portabilità del numero XXXXXXXX856 in uso con il precedente operatore e si avvaleva dell'opzione promozionale "Fidelity 48", la quale prevedeva l'applicazione di un canone promozionale a fronte dell'impegno del Cliente a mantenere vigente il rapporto per un periodo di mesi 48 dall'attivazione dei servizi. Con l'attivazione dei servizi in data 01.03.2016 si è concluso tra le parti, ai sensi dell'art. 3.2 del regolamento negoziale, il contratto identificato dal codice cliente LA00692805. Sin dall'attivazione Fastweb ha continuativamente e perfettamente erogato - ed il Cliente utilizzato - i servizi contrattualmente previsti. alcuna segnalazione di disservizio e/o reclamo è pervenuta dal Cliente con riferimento alle contestazioni oggetto del presente procedimento. All'esito di procedura di "NNP-Number Portability Pura", in data 07.07.2017 Fastweb cedeva ad altro operatore richiedente il numero telefonico 05XXXXXXXX56. Tale procedura consentiva la

migrazione ad altro operatore del solo numero telefonico richiesto, con conseguente permanere del rapporto negoziale tra l'utente ed il gestore cedente ed assegnazione di altra numerazione telefonica "nativa" in sostituzione di quella ceduta, necessaria per la prosecuzione nell'erogazione del servizio di trasmissione dati. Vale la pena segnalare che l'operatore cedente (nella fattispecie, Fastweb) nulla sapeva del sottostante rapporto contrattuale tra l'utente e l'operatore cessionario in ragione del quale è stata avviata la procedura di "NNP-Number Portability Pura". Fastweb, peraltro, ha provveduto alla conseguente rimodulazione tariffaria da € 130,00 euro ad 120,00 euro a bimestre. Ciò malgrado, il Cliente non ha né inviato recesso a Fastweb, né provveduto al pagamento delle fatture periodicamente inviate a decorrere da quella emessa il 14.09.2017. A fronte della perdurante morosità e previo preavviso del 17.01.2018,

Fastweb in data 03.02.2018 -come risulta dall'accredito di 79,32 euro in fattura LA00094570 del 14.03.2018 per canoni anticipati e riferiti a periodo successivo alla risoluzione- ha risolto il contratto per inadempimento del Cliente ed emesso fattura "di chiusura" e di conguaglio n. LA00094570/18. Nella predetta fattura Fastweb ha applicato la penale per recesso anticipato rispetto al termine di durata minima del contratto di 48 mesi dall'attivazione e, dunque, scadente il 29.02.2020 e precisa che vanta nei confronti dell'istante un credito complessivo per sorte capitale di € 1.562,43, quale portato dalle fatture n. LA00323509/17, LA00393882/17, LA00004102/18 e LA00094570/18. Fastweb sostiene, inoltre, di non aver mai applicato in fattura un conteggio dei canoni calcolato su 28 giorni, come emerge dalle proprie fatture. In ordine alla procedura di "NNP-Number Portability Pura", corretta è la prosecuzione della fatturazione successivamente alla data del 07.07.2017 - seppur con importo rimodulato. In secondo luogo, non si rileva alcuno dei malfunzionamenti del tutto genericamente descritti dall'istante in termini di "problemi chiamate entrata/uscita", i quali, peraltro, nemmeno sono mai stati segnalati e/o reclamati. Ne consegue che correttamente Fastweb ha applicato la penale per violazione da parte del Cliente dell'impegno alla durata minima del rapporto.

3. Motivazione della decisione

Alla luce delle risultanze istruttorie le richieste formulate dalla parte possono essere accolte parzialmente, come di seguito precisato. Preliminarmente è opportuno esaminare l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'operatore per il deposito tardivo dell'istanza.

In particolare, si rileva che la domanda è stata depositata oltre il termine previsto dall'art. 14 comma 2 del Regolamento, poiché l'istante ha dovuto ripresentare la stessa in seguito all'archiviazione di un primo Gu14/9610/2018, riferito alla medesima controversia, avanzato in data 28.08.2018 e quindi nei termini dal mancato accordo del 06.06.2018. Tale domanda, seppur corretta nei contenuti e nella formulazione, veniva rigettata dall'Ufficio, poiché risultava sottoscritta da un soggetto diverso dall'intestatario dell'utenza e non legittimato, quindi, ad agire nel presente procedimento. Sul punto si precisa che l'errore materiale nella compilazione della domanda e l'istruttoria svolta dall'Ufficio vanno considerate contestualmente all'entrata in funzione della piattaforma ConciliaWeb, avvenuta in data 23 luglio 2018, che prevedeva il deposito delle istanze esclusivamente in via telematica. L'adattamento alla nuova procedura non è stato immediato da parte dei fruitori della piattaforma, per questo, l'Autorità, a fronte di varie difficoltà riscontrate da parte degli utenti ha disposto con Presidenziale n. 20/18/PRES del 06.08.2018 una proroga di presentazione delle istanze al 30 settembre 2018 per le controversie il cui termine decadenziale di cui all'art. 14, comma 2, del Regolamento fosse scaduta nel periodo compreso tra il 23.07.2018 e il 30.08.2018. Come già statuito dal Corecom Emilia-Romagna, sebbene la deroga non sia direttamente applicabile al caso di specie, non può non tenersi in considerazione la ratio che ad essa è sottesa e cioè che l'Autorità – riconoscendo la peculiarità della fase di avviamento della nuova piattaforma – in ottica di tutela dell'utenza ha inteso approntare un meccanismo volto ad assicurare che le problematiche tecniche riscontrate non si risolvessero in un pregiudizio per il diritto degli utenti di accedere alle procedure per la definizione delle predette controversie a causa dello spirare del termine decadenziale summenzionato per cause ad essi non imputabili. In tal senso trova dunque giustificazione l'ammissione dell'istanza tardivamente riproposta dall'utente cui è stato consentito, nella sostanza, di correggere la domanda "errata" per ottenere la definizione della propria controversia; né del resto la tempistica di gestione adottata dall'Ufficio, che a causa del carico di lavoro sopportato e delle difficoltà conseguenti all'entrata in funzione del nuovo applicativo, ha avviato il procedimento oltre il termine (non perentorio) di giorni dieci previsto dal c. 2 dell'art. 15 del Regolamento, può risolversi a discapito dell'utenza (cfr. delibera Corecom EmiliaRomagna 178/2019). Infatti, anche la delibera Agcom n. 353/19/CONS in premessa precisa che è opportuno "[...] che gli utenti che abbiano commesso errori nella formulazione delle istanze di definizione delle controversie non incorrano

nell'irrimediabile decadenza dal diritto di riproporre l'istanza a causa del decorso del termine trimestrale di cui all'art. 14, comma 2, del Regolamento". Pertanto, alla luce delle motivazioni sopra esposte, si ritiene di poter ammettere l'istanza di definizione in esame e di poter procedere alla sua trattazione nel merito.

a) La domanda sub a) ha già trovato il suo soddisfacimento mediante la chiusura del contratto disposta dall'operatore, come dichiarato nella propria memoria. Sul punto infatti, Fastweb ha riferito di aver emesso la fattura "di chiusura" e di congruaglio n. LA00094570/18, producendo, oltretutto, la comunicazione di preavviso della risoluzione contrattuale trasmessa all'utente tramite a/r. L'istante, infatti, ha contestato proprio i costi emessi dall'operatore per il recesso anticipato, esaminati nei punti che seguono, confermando implicitamente l'avvenuta chiusura del contratto.

b) Le domande sub b), sub c) e sub d) sono trattate congiuntamente e sono da accogliere parzialmente. Nel caso di specie, le risultanze istruttorie rilevano la necessità di esaminare varie questioni al fine di fornire una risposta esaustiva alle richieste formulate dall'istante. In particolare, riguardo alla doglianza per la fatturazione di importi non corrispondenti alle previsioni contrattuali, non è possibile accogliere la domanda di storno dell'istante poiché in atti non risulta depositata documentazione comprovante la difformità degli addebiti. Sul punto, infatti, l'istante si limita a riferire di aver subito una variazione degli importi fatturati da 130,00 a 120,00 euro, variazione che l'operatore spiega come una rimodulazione del canone di abbonamento in seguito all'attivazione della procedura NNP, precisazione non replicata dall'istante. Tale procedura si è espletata in data 07.07.2017, in conseguenza della volontà dell'istante di recedere dal contratto stipulato con Fastweb in data 01.03.2016. In merito, è opportuno precisare che agli atti non risultano reclami avanzati dall'istante nell'arco temporale in cui il contratto era attivo. Sul punto, rileva l'art.19.2 delle condizioni generali di contratto depositate dall'operatore in cui è specificato che "i reclami in merito agli importi fatturati potranno essere inoltrati con ogni mezzo e dovranno comunque essere confermati tramite raccomandata A/R entro 15 (quindici) giorni dalla data di scadenza della fattura. Fastweb esaminerà il reclamo e fornirà un riscontro scritto al Cliente entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della conferma scritta del reclamo". Inoltre, all'art. 13.90 delle sopra richiamate condizioni è indicato quanto segue "eventuali reclami in merito agli importi fatturati dovranno essere inoltrati a Fastweb nelle forme e nei termini previsti dall'art. 19.2. In assenza di tempestivo reclamo e comunque nei termini previsti dall'art. 19.2, le fatture si

intenderanno accettate dal Cliente.”. Ne consegue che, nel caso di specie, la mancata contestazione delle fatture nei termini sopra previsti ne ha comportato la loro completa accettazione. Inoltre, anche per quanto attiene alla problematica relativa al malfunzionamento del servizio, rileva l’assenza del reclamo in atti. Infatti, è oramai consolidato l’orientamento espresso dall’Autorità, secondo cui l’utente è onerato di provvedere ad una tempestiva segnalazione all’operatore al fine di metterlo nella condizione di intervenire e risolvere la problematica: “[n]on è possibile affermare la sussistenza della responsabilità dell’operatore per malfunzionamento della linea qualora l’utente non provi di aver inoltrato, prima di rivolgersi all’Autorità, un reclamo all’operatore. Infatti, in assenza di un reclamo, il gestore non può avere contezza del guasto e non può, quindi, provvedere alla sua risoluzione” (in proposito v. ex multis delibere Agcom nn. 69/11/CIR, 100/12/CIR, 113/12/CIR, 127/12/CIR e 130/12/CIR). In altri termini, l’onere della prova della risoluzione del disservizio lamentato ricade sul gestore, ma è inconfutabile che sul cliente incomba l’onere della segnalazione del problema. Alla luce di ciò non può essere riconosciuta all’utente la restituzione degli importi fatturati per malfunzionamento del servizio. Diversamente, si ritiene fondato quanto sostenuto dall’istante sull’inadempienza di Fastweb in ordine alla mancata informativa dell’operatore sul proseguo dei servizi di NNP. Sebbene nel caso di specie trovi applicazione la disciplina regolamentare di cui alla delibera n. 35/10/CIR, secondo cui l’operatore donating continua a offrire all’utente i propri servizi anche dopo il trasferimento dell’utenza sull’infrastruttura di accesso dall’operatore recipient, senza, quindi, l’automatica risoluzione del contratto sussistente, Fastweb avrebbe dovuto fornire la prova di aver adempiuto adeguatamente ai propri oneri informativi. In particolare, ai sensi dell’allegato A alla delibera n. 179/03/CSP del 24 luglio 2003, articolo 4, l’operatore è tenuto a rendere un’informazione chiara, tempestiva e trasparente in ordine al rapporto contrattuale in essere con il proprio cliente, con particolare riguardo alle modifiche applicate alle condizioni economiche e tecniche del contratto. Dalla documentazione in atti, però, non si evince che all’utente sia stato esplicitato con chiarezza che i servizi, per effetto della procedura di NNP, venivano forniti dal nuovo operatore e che, tuttavia, il rapporto contrattuale con Fastweb non era cessato, tant’è che l’operatore avrebbe continuato a erogare regolarmente i servizi di competenza e avrebbe anche addebitato i relativi costi, ferma restando la facoltà di recedere nelle forme prescritte nelle Condizioni generali di contratto. (cfr. delibera Agcom n. 104/18/CIR) Pertanto, si ritiene legittimo il

diritto dell'istante ad ottenere lo storno degli importi fatturati a partire dall'espletamento della procedura di NNP (avvenuta nel luglio 2017) fino ad esaurimento del ciclo di fatturazione, con esclusione della fattura di chiusura che dovrà essere ricalcolata, come in seguito precisato. Nello specifico, dalla documentazione in atti risulta che le fatture oggetto di storno e per le quali l'operatore è tenuto a ritirare ogni eventuale pratica di recupero del credito, sono le seguenti: fattura n. LA00323509/17 dell'importo di 146,40 euro, fattura n. LA00393882/17 di 146,40 euro e fattura n. LA00004102/18 di 146,40 euro. Per quanto attiene all'importo addebitato per le spese di recesso anticipato, è evidente che l'istante, come già argomentato in precedenza, non ha depositato alcun reclamo comprovante la sussistenza di un comportamento illegittimo dell'operatore che lo avrebbe condotto a recedere anticipatamente dal contratto. Tuttavia, tale recesso è comunque da ritenersi legittimamente esercitato ai sensi dell'art. 1, c. 3 della legge 40/2007 (c.d. decreto Bersani), che sancisce la nullità delle clausole contrattuali che impongono agli utenti, in caso di recesso anticipato, spese non giustificate dai costi sostenuti dagli operatori. Quanto poi alla proporzionalità dell'importo addebitato dal gestore nella misura di euro 1.000,00 (oltre iva) appaiono fondate le considerazioni svolte dall'istante. Come sostenuto da Agcom con delibera 489/16/CONS e da questo stesso Corecom con delibera 25/2019, infatti, "risulta corretto valutare il momento in cui l'utente ha esercitato il diritto di recesso, tenendo in considerazione i casi in cui il recesso avvenga in un momento non lontano dalla scadenza contrattuale. Occorre considerare, infatti, che l'operazione economica prospettata dall'operatore è sostanzialmente costituita dalla durata pari a 48 mesi (come si evince dal contratto depositato dall'operatore) e che tale ultimo periodo costituisce parametro anche per valutare il corrispettivo che l'utente è tenuto a pagare all'operatore per il caso in cui decida di operare anticipatamente il recesso dal contratto (cfr. Delibera Corecom Emilia-Romagna n.178/2019). Nel caso in esame considerando che la parte istante è rimasta cliente Fastweb per 16 mesi, il corrispettivo di recesso anticipato dovrà essere calcolato sui 32 mesi che residuavano alla scadenza del vincolo contrattuale. Appare dunque congruo riparametrare e riconoscere un costo effettivamente rimasto a carico dell'operatore in ragione dell'anticipato recesso dell'istante pari ad euro 666,66 ($1.000 : 48 \times 32$), quale prezzo residuo che sarebbe stato, invece, ammortizzato da Fastweb nel caso di prosieguo del rapporto contrattuale sino al quarantottesimo mese. Per quanto esposto, Fastweb è tenuta a stornare dalla fattura n.

LA00094570/18 l'importo di euro 254,02 euro sul costo per recesso anticipato di euro 1.000,00, ottenuto decurtando da euro 333,34 (importo ottenuto dedotta la somma di euro 666,66 dovuta dall'istante) l'accredito di euro 79,32, presente in fattura e riguardante i canoni dal 04.02.2018 al 14.03.2018, già riconosciuti in questa sede al punto precedente, con lo storno della fattura n. LA00004102/18. Infine, è opportuno precisare che in atti non vi è alcuna evidenza che l'operatore abbia applicato la fatturazione a 28 giorni anziché su base mensile. Le fatture presenti nel fascicolo, infatti, risultano emesse il giorno 14 di ogni mese e si riferiscono a canoni bimestrali (fattura n. LA00323509 del 14.09.2017 periodo di fatturazione dal 15.07.2017 al 14.09.2017, fattura n. LA00393882 del 14.11.2017 periodo di fatturazione dal 15.09.2017 al 14.11.2017, fattura n. LA00004102 del 14.01.2018 periodo di fatturazione dal 15.11.2017 al 14.01.2018, fattura n. LA00094570 del 14.03.2018 periodo di fatturazione dal 15.01.2018 al 14.03.2018.). Pertanto, la domanda di ricalcolo di tutte le fatture emesse non merita accoglimento .

c) La domanda sub e) è da rigettare. Conformemente all'orientamento di questo Corecom, infatti, la richiesta, risulta di evidente di evidente indeterminatezza e genericità. Inoltre, si ritiene che il disagio lamentato dalla parte istante trovi adeguato ristoro nella decisione assunta nel precedente punto sub b) tenuto conto dell'istruttoria condotta e della vicenda così come ricostruita. Pertanto, la domanda non può essere accolta.

d) La domanda sub f) è da rigettare. In particolare, la richiesta di liquidazione delle spese di procedura è stata formulata dall'istante solo con memoria integrativa del 21/12/2018 e quindi successivamente al deposito dell'istanza di definizione, avvenuto in data 07/11/2018. Alla luce di ciò si ritiene di rigettare la domanda.

Per questi motivi, il Corecom all'unanimità

DELIBERA

Accoglie parzialmente l'istanza XXX nei confronti di Fastweb X per le motivazioni di cui in premessa.

1. Fastweb X è tenuta a stornare ed a ritirare ogni eventuale pratica di recupero del credito, la fattura n. LA00323509/17 dell'importo di 146,40 euro; la

fattura n. LA00393882/17 di 146,40 euro e fattura n. LA00004102/18 di 146,40 euro, per le motivazioni di cui al capo b);

2. Fastweb X a stornare dalla fattura n. LA00094570/18 l'importo di euro 254,02 euro per le motivazioni di cui al capo b);

3. La società Fastweb X è tenuta, altresì, a comunicare a questo Ufficio l'avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale ulteriore danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Bologna, 8 aprile 2020

IL PRESIDENTE

Stefano Cuppi



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

11_/19/CIR